

<b>COMUNE DI SERINO (PROV. AVELLINO)</b>	<b>Numero 23</b>	<b>Data 30/04/2024</b>
--	----------------------	----------------------------

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Copia**

OGGETTO: TARI 2024. APPROVAZIONE PEF 2024 - 2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024.:

L'anno 2024 il giorno 30 del mese di Aprile alle ore 18.30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di Seconda convocazione.

All'appello risultano presenti i seguenti Consiglieri in carica:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Cognome e Nome</i>
ROBERTA MUSCATI	SI	IANNIELLO VINCENZO	NO
VITO PELOSI	SI	PELLECCHIA DANIELA	NO
DI ZENZO DONATO	NO	AMOROSO GIOVANNI ERNESTO	NO
FILARMONICO FRANCA	SI	ROCCO ARMANDO	NO
CALABRESE FRANCESCO	SI		
AMOROSO CARMELINA	SI		
DE FEO GAETANO	SI		
DELLE GRAZIE PELLEGRINO	SI		
COLACURCIO PALMA	SI		

presenti n.8 e assenti n. 5

Assume la presidenza L'ING.ROBERTA MUSCATI, la quale accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale AVV.FILIPPO GIUDITTA

- Immediatamente eseguibile [SI] [NO]

## **Il Presidente lascia la parola al Sindaco, il quale relaziona.**

A seguito della validazione dell'aggiornamento del PEF 2024 – 2026 da parte dell'ATO Rifiuti di Avellino si approva la tariffa complessiva in € 1.450.331,00 per il 2024 e in € 1.473.391,00 per l'anno 2025.

Ogni due anni il Comune di Serino, come tutti, deve aggiornare il PEF.

L'aggiornamento adegua il piano sulla base degli aumenti registrati nel 2022 – 2023 (caro benzina, inflazione):

Rispetto all'anno 2023 si è avuto un aumento complessivo di € 22.699,00 che deve essere distribuito tra tutte le utenze domestiche e non domestiche.

Le percentuali di aumento e di diminuzione sono realmente contenute nell'ambito del 3% circa di quelle dell'anno 2023.

Nell'ambito dell'aumento generale dei costi relativi al servizio di raccolta, smaltimento e conferimento dei rifiuti, questo Ente è riuscito a contenere la percentuale di aumento intorno al 2% anche grazie all'attento e scrupoloso controllo del territorio e dei cittadini, obiettivo sempre perseguito da questa Amministrazione.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *“...“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651<sup>1</sup> e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del](#)*

- servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
  - **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
  - **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
  - **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dall'autorità competente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
  - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
  - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

Visto l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ...”* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”*;

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)”* che ai sensi dell'art. 1.1. *“... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”*.

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Serino, è costituito ed è operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato ATO Rifiuti di Avellino, quale ente territorialmente competente (ETC);

Preso atto quindi che il Piano Economico Finanziario per periodo 2024 - 2025 trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta ad € **1.450.331,00 per l'anno 2024** di cui:

COMPONENTE VARIABILE € 908.012,00

COMPONENTE FISSA € 542.319,00

**Per l'anno 2025, inoltre, ammonta a € 1.473.391,00** di cui:

COMPONENTE VARIABILE € 930.243,00

COMPONENTE FISSA € 543.149,00

Dato quindi atto che ai sensi dell'art. 7.4 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA con deliberazione n. 61 del 16.04.2024, l'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato ATO Rifiuti di Avellino, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

Richiamate

- le *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni*” del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”* e dall'altro si prevede che *“... “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”*
- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2024 complessivamente pari ad € 1.450.331,00, sono così ripartiti:

**COSTI FISSI            € 542.319,00**

**COSTI VARIABILI € 908.012,00**

Dato atto, allora, che:

1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base delle seguenti percentuali:

65,87% a carico delle utenze domestiche;

34,13% a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto in proposito:

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno **2024**, di cui **all'allegato A** relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r “...*In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*”;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”*;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *“....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”*;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”*.

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif<sup>2</sup> che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

---

<sup>2</sup>.

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano;

## DELIBERA

**a)** richiamate le premesse,

- di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2024 – 2025 validato con deliberazione n. 61 del 16.04.2024 da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato ATO Rifiuti di Avellino;
- di quantificare in € 1.450.331,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024 e in € 1.473.391,00 per l'anno 2025;
- di approvare per l'anno 2024, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche** e **utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati; dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;

**b)** di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

**c)** di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

**d)** di dare altresì atto che le scadenze per il versamento della TARI 2024 sono le seguenti:

UNICA RATA 30.06.2024

- 1^ RATA 30.06.2024



- 2^ RATA 31.07.2024
- 3^ RATA 30.09.2024
- 4^ RATA 30.11.2024

e) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno **2024**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano;**

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

#### **PARERE:**

- Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta deliberativa ex art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000;
- Per la regolarità contabile dal responsabile del settore finanziario;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**F.TO Dr.ssa Daniela Modugno**



Copia

Del che e' verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to ING. **ROBERTA MUSCATI**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to **AVV.FILIPPO GIUDITTA**

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

**CHE la presente deliberazione:**

- e' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici (15) giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art.124, comma 1, D. Lgs. n.267/2000;

**CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il:** \_\_\_\_\_

- per decorrenza di dieci (10) giorni dalla data della pubblicazione, senza che siano pervenute richieste di controllo di legittimita' (art.134, comma 3 – D. Lgs. N.267/2000);

- perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D. Lgs. n.267/2000);

Dal Municipio li' \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to **AVV.FILIPPO GIUDITTA**

=====

**Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.**

Dal Municipio li' \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**AVV.FILIPPO GIUDITTA**

**ELABORAZIONE TARI 2024**

Costi Fissi PEF	Costi Variabili Pef
<b>542.319,00 €</b>	<b>908.012,00 €</b>
% Ut.domestiche	% Ut. Non domestiche
65,87%	34,13%

costi	fissi	variabili	lordo
PEF	542.319,00 €	908.012,00 €	1.450.331,00 €
Costi - Riduzioni	55.597,57 €	62.132,50 €	117.730,07 €
Costi - Agevolazione (differenziata + compostiera)	-	-	
<b>totali</b>	<b>597.916,57 €</b>	<b>970.144,50 €</b>	<b>1.568.061,07 €</b>

Tariffe	2024	
	fissa €/mq	variabile €
Tariffe Domestiche		
1	<b>0,7325 €</b>	<b>96,0000 €</b>
2	<b>0,8501 €</b>	<b>192,0100 €</b>
3	<b>0,9225 €</b>	<b>240,0100 €</b>
4	<b>0,9858 €</b>	<b>312,0100 €</b>
5	<b>0,9948 €</b>	<b>384,0200 €</b>
6	<b>0,9586 €</b>	<b>444,0200 €</b>

Tariffe Non Domestiche	fissa €/mq	variabile €/mq	lordo €
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cult	1,27 €	2,95 €	<b>4,22 €</b>
2 - Cinematografi e teatri	0,95 €	2,21 €	<b>3,16 €</b>
3 - Autorimesse emagazzini senza alcuna vendita diretta	0,89 €	2,09 €	<b>2,98 €</b>
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,50 €	3,51 €	<b>5,01 €</b>
5 - Stabilimenti balneari	1,19 €	2,79 €	<b>3,98 €</b>
6 - Esposizioni, autosaloni	1,15 €	2,70 €	<b>3,85 €</b>
7 - Alberghi con ristorante	2,85 €	6,67 €	<b>9,52 €</b>
8 - Alberghi senza ristorante	2,18 €	5,09 €	<b>7,27 €</b>
9 - Case di cura e riposo	2,20 €	5,16 €	<b>7,36 €</b>
10 - Ospedali	2,89 €	6,75 €	<b>9,64 €</b>
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	2,36 €	5,52 €	<b>7,88 €</b>
12 - Banche ed istituti di credito	1,60 €	3,71 €	<b>5,31 €</b>
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	2,28 €	5,31 €	<b>7,59 €</b>
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,03 €	7,08 €	<b>10,11 €</b>
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tap	1,84 €	4,29 €	<b>6,13 €</b>
16 - Banchi di mercato beni durevoli	3,37 €	7,87 €	<b>11,25 €</b>
17 - Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, bari	2,40 €	5,60 €	<b>8,00 €</b>
18 - Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulic	2,10 €	4,88 €	<b>6,98 €</b>
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,79 €	6,48 €	<b>9,27 €</b>
20 - Attivita' industriali con capannoni di produzione	- €	- €	<b>- €</b>
21 - Attivita' artigianali di produzione beni specifici	1,86 €	4,35 €	<b>6,20 €</b>
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,04 €	10,72 €	<b>14,76 €</b>
23 - Mense, birrerie, amburgherie	4,04 €	8,04 €	<b>12,08 €</b>
24 - Bar, cafe', pasticceria	4,04 €	8,04 €	<b>12,08 €</b>
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e fo	3,15 €	7,34 €	<b>10,49 €</b>
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	3,15 €	7,38 €	<b>10,53 €</b>
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,45 €	10,72 €	<b>15,16 €</b>
28 - Ipermercati di generi misti	5,52 €	12,85 €	<b>18,37 €</b>
29 - Banchi di mercato genere alimentari	16,65 €	38,88 €	<b>55,53 €</b>
30 - Discoteche, night club	3,86 €	9,00 €	<b>12,86 €</b>